

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza		
Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina	s.poliziale.sicurezza @regione.fvg.it tel + 39 0432 555 401/506 fax + 39 0432 555 475/574 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31	

protocollo n. 1081/1.6.1  
Udine, 28 gennaio 2010

Lista di inoltro

oggetto: nota esplicativa del regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

#### **Premessa.**

L’articolo 5, della **legge regionale 29 aprile 2009, n. 9** (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) ha istituito e disciplinato i “**volontari per la sicurezza**”, il cui impiego, subordinato ad una conforme manifestazione di volontà degli Enti locali interessati, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, ha individuato con apposito **regolamento**:

- i requisiti di onorabilità dei volontari (articolo 2 e allegato A, del regolamento);
- la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste (articolo 3 e allegato B, del regolamento);
- l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale previsto ex lege (articolo 4 e 5, del regolamento);
- i compiti ad essi demandati (articolo 8, del regolamento);
- le modalità esecutive del servizio svolto (articolo 9, del regolamento);
- le dotazioni e l’abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito (articolo 10 e allegato C, del regolamento);
- la copertura assicurativa da garantire per l’esercizio delle attività (articolo 11, del regolamento).

La proposta di regolamento è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale nella seduta del **23 luglio 2009**, con **delibera n. 1748**. Sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 9/2009, recepite alcune proposte di modifica

intervenute a seguito dell'approvazione preliminare, il regolamento è stato approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del **3 dicembre 2009**, con **delibera n. 2731**.

Tanto premesso, è opportuno altresì chiarire il rapporto tra il regolamento in oggetto ed il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), emanato, parallelamente, nel più ampio contesto della recente normativa nazionale in tema di sicurezza. Si precisa a tal fine che, pur attenendo al medesimo ambito operativo di impiego del volontariato (per la sicurezza), i due regolamenti hanno due campi di applicazione autonomi e distinti relativamente ai soggetti destinatari. Segnatamente, quello nazionale regola il fenomeno associativo, ovverosia le associazioni di osservatori volontari; quello regionale è rivolto ai singoli volontari per la sicurezza che operino al di fuori di una associazione di volontariato preconstituita.

Segnatamente, la disciplina transitoria di cui all'articolo 9, del menzionato decreto nazionale prevede che le associazioni già costituite, che alla data del decreto svolgono attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, comunque riconducibili a quanto previsto dall'articolo 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto stesso, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto (fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo). Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attività anche nell'ambito e nei limiti dell'articolo 2, del decreto, prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data decreto.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto, per lo stesso periodo massimo di sei mesi, i Comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attività comunque riconducibili all'articolo 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

### **Le modalità di accesso al volontariato (articoli 2 e 3 - allegati A, B e D).**

I volontari, al momento della presentazione delle domande, dovranno essere in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A, del regolamento.

In particolare, i requisiti di età, psico-fisici e di onorabilità per l'accesso al volontariato regionale sono gli stessi previsti dal sopraccitato decreto nazionale.

Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello di cui all'allegato D, del regolamento, dovranno essere presentate nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nonché, per conoscenza, al Comune di residenza del richiedente.

Il modello di domanda sarà disponibile sul sito [www.autonomielocali.regione.fvg.it](http://www.autonomielocali.regione.fvg.it), sotto la voce "Polizia locale e sicurezza" - "Volontari per la sicurezza".

Le domande dovranno pervenire alla Regione a mezzo posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine, o a mezzo fax al n. 0432/555 475.

Al fine di valutare la tempestiva presentazione delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

La Regione, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, provvederà alla verifica dei predetti requisiti personali.

Qualora i certificati medici attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al punto 1 dell'allegato A, del regolamento non riuscissero ad essere tempestivamente allegati alla domanda, o comunque spediti entro i termini di presentazione della stessa (causa il prolungarsi dei tempi richiesti per i dovuti accertamenti), potranno essere fatti pervenire alla Regione anche successivamente, purchè non oltre il termine previsto per la suddetta istruttoria che precede l'avvio dei corsi di formazione.

I soggetti selezionati verranno quindi avviati ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, del regolamento, organizzati dalla Regione con cadenza di norma semestrale ed adeguata dislocazione sul territorio, anche a livello sub-povinciale.

Terminati con esito positivo i percorsi formativi, la Regione provvederà a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco regionale a tal fine istituito.

Le domande dovranno contenere anche l'indicazione di eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali. In particolare, coloro che al momento della domanda avranno già prestato servizio nella Polizia locale e nelle Forze di Polizia dello Stato saranno esonerati dalla suddetta attività formativa ed iscritti nell'elenco sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui sopra.

#### **L'elenco regionale (articoli 4 e 5).**

I volontari, selezionati e formati, verranno iscritti, a cura della Regione, in un apposito elenco tenuto (anche tramite l'ausilio di supporti informatici) nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'elenco regionale sarà articolato su sezioni comunali, posto che i nominativi degli iscritti verranno raggruppati in base al Comune di residenza. Nell'elenco dovranno essere annotati i dati anagrafici di ciascun volontario ed il numero progressivo di iscrizione attribuitogli dalla Struttura regionale competente contestualmente alla registrazione.

Alla Regione spetterà altresì la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonchè l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti delle attività ad essi attribuite. A tal fine la Regione potrà disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione.

La cancellazione dall'elenco sarà disposta per i motivi di cui all'articolo 5, del regolamento, nonché per eventuale esplicita richiesta del volontario che rinunci alla prosecuzione dell'attività.

Una volta predisposto l'elenco con le suddette modalità di compilazione, gli Enti locali saranno informati dalla Regione sui nominativi iscritti.

#### **Svolgimento del servizio di volontariato (articoli da 6 a 9).**

L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale, svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello ordinariamente svolto dalla Polizia locale.

L'organizzazione operativa dei volontari, cui sono attribuiti esclusivamente compiti di osservazione e segnalazione, sarà curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla base della disponibilità degli stessi e delle necessità operative concretamente riscontrate.

In particolare, il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale dovrà predisporre giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività (con i nominativi dei volontari impiegati, i compiti assegnati e i luoghi di impiego), al fine di garantire un costante monitoraggio su tutte le attività svolte dai volontari, oltre che una adeguata gestione delle segnalazioni provenienti dagli stessi.

### **Dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa (articoli 10 e 11 - allegato C).**

Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, la Regione provvederà a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di riconoscimento.

A ciascun volontario verrà assegnato, in comodato d'uso, un gilet ad alta visibilità ed un berretto di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C, del regolamento, quali dotazioni di base.

Per ogni nucleo di volontari, composto da un numero di persone non superiore a tre, verrà altresì fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C, del regolamento, per le segnalazioni di cui all'articolo 9, dello stesso.

In aggiunta alle suddette dotazioni di base, potranno essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, del regolamento, in relazione alle particolari esigenze operative ed agli specifici ambiti di impiego.

Tutte le dotazioni assegnate dovranno essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'articolo 4, del regolamento.

I volontari dovranno essere inoltre coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività ad essi attribuite, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

Con un regolamento regionale di prossima approvazione verranno quindi disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 9/2009 a favore degli Enti locali, per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari iscritti nel suddetto elenco regionale, relativi all'acquisto delle dotazioni e dell'abbigliamento di cui all'articolo 10 e all'allegato C, del regolamento, nonché alla fornitura della copertura assicurativa di cui all'articolo 11, del medesimo.

### **Entrata in vigore e fase transitoria (articoli 12 e 13).**

Il regolamento in esame, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 3 del 12 gennaio 2010, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 27 gennaio 2010.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il primo termine di presentazione delle domande scade il 1° marzo 2010, atteso che il 28 febbraio è giorno festivo.

I corsi di formazione per volontari da impiegare in attività analoghe a quelle di cui all'articolo 8, del regolamento, eventualmente già avviati su iniziativa degli Enti locali al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, o già svolti negli anni precedenti,

potranno essere valutati dalla Regione come sostitutivi dei sopraindicati percorsi formativi, previa eventuale integrazione del programma, qualora ne sia valutata la necessità e salvo, in ogni caso, lo svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B, del regolamento.

Tanto si rappresenta per una migliore comprensione del regolamento in oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio  
dott. Roberto Rossetto

Handwritten signature of Roberto Rossetto in black ink.

Lista di inoltro

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia

Ai Presidenti delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia

Ai Prefetti delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia